

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 969}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, DE LUCA, BASLINI

Presentata il 2 dicembre 1983

Norme sulla tutela della libertà sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione del costume che ha caratterizzato questi ultimi anni ed in particolare la crescente presa di coscienza della società civile nei confronti del grave problema della violenza sessuale comporta la necessità di un mutamento dei principi ispiratori delle norme sulla tutela della libertà sessuale per adeguarla alla mutata realtà della nostra società.

La presente proposta di legge, che vuole essere una risposta a tale necessità, si articola su tre punti fondamentali.

Il primo consiste nel mutamento della concezione del reato di violenza sessuale che non è inteso come un delitto contro la morale, come invece l'attuale normativa prevede, bensì come delitto contro la persona.

La violenza sessuale non costituisce, infatti, che un aspetto del più generale

fenomeno di crescente violenza individuale e collettiva che caratterizza vaste aree del paese e soprattutto alcune periferie urbane dove le condizioni di emarginazione, la diffusione della droga e della connessa criminalità minuta, e l'insufficienza delle forze di polizia determinano un clima di illegalità e sopraffazione.

L'ampliarsi della delinquenza comune ha creato le basi favorevoli per l'aumento del fenomeno della violenza sessuale, già molto più diffusa di quanto i dati ufficiali denunciano.

Si è reso necessario, pertanto, un sostanziale inasprimento delle pene contro i reati connessi con fenomeni di violenza e di conseguenza anche per i reati di violenza carnale.

L'inasprimento delle pene per questo ultimo tipo di reato costituisce il secondo aspetto peculiare di questa proposta

che introduce, tra l'altro, la procedibilità d'ufficio per tutelare la vittima da possibili minacce o pressioni da parte dei violentatori.

Terzo punto qualificante della presente proposta è dato dalle norme di procedura in base alle quali i processi per violenza non devono mutarsi più in veri e propri atti d'accusa per la vittima, ma devono salvaguardare, invece, il rispetto della dignità della persona e della sua sfera intima.

La presente proposta di legge ha, pertanto, come obiettivo fondamentale la tutela della persona e della sua libertà individuale.

Una diversa collocazione delle norme nel codice penale contro la violenza sessuale è, quindi, un fatto qualificante da cui discendono notevoli effetti sul piano giuridico. In tale ottica il presente progetto prevede la trasposizione delle norme sui reati contro la libertà sessuale dal Titolo IX del libro secondo del codice penale riguardante i delitti contro la morale al Titolo XII del medesimo libro concernente i delitti contro la persona, istituendo una specifica Sezione II-bis (articolo 1).

Si definisce in maniera nuova la fattispecie criminosa del reato di « violenza sessuale » includendovi anche gli atti di libidine compiuti senza consenso (articolo 609-bis del codice penale, quale risulta dall'articolo 2 della proposta di legge).

Inoltre, con questa modificazione, superando la distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale, si creano le premesse per porre la vittima al riparo da accertamenti ed indagini non diretti esclusivamente ad accertare la mancanza di consenso e che pongono la vittima nella condizione di dover subire una nuova violenza di carattere morale.

Sono state poi considerate alcune ipotesi di reati aggravati definite nell'articolo 609-ter del codice penale (articolo 3 della proposta di legge), avendo riguardo al reato di violenza sessuale commesso da più persone ovvero ai danni di minore degli anni 12, o quando vi sia

tra reo e vittima rapporto di parentela o di affidamento o di gerarchie di lavoro. Infine, tenendo sempre conto dei motivi di ulteriore indebolimento della facoltà di giudizio o di difesa è stata inclusa, tra i casi di violenza sessuale aggravata, quella commessa ai danni di un minorato.

In forza del principio, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, della responsabilità penale personale e del principio caratterizzante del nostro ordinamento penale secondo il quale i delitti commessi senza dolo sono tassativamente previsti dalla legge ed hanno natura sostanzialmente eccezionale, alcune perplessità hanno caratterizzato l'opera dei proponenti.

Tuttavia, considerando che in taluni casi particolari la capacità di autodeterminarsi liberamente da parte della vittima si riduce notevolmente fino quasi ad annullarsi, si è ritenuto di dover conservare alcune ipotesi di presunzione.

L'elencazione che ne fa l'articolo 609-*quater* del codice penale (quale risulta dall'articolo 4 della presente proposta di legge) comprende gli atti di natura sessuale compiuti con inganno mediante sostituzione di persone ovvero ai danni di: un minore di 12 anni; un minore di 16 anni legato da particolari vincoli di parentela o affidato anteriormente al reo; un infermo di mente; un detenuto, se il reo ne era il custode.

Completano la serie di nuove norme sostanziali l'irrilevanza dell'ignoranza da parte del reo dell'età dell'offeso e la previsione di alcune pene accessorie. Tra queste la perdita della capacità di assumere gli uffici di tutela e curatela senza che vi siano particolari limiti soggettivi contrariamente a quanto previsto dalle norme vigenti (articoli 609-*quinqüies* e 609-*septies* del codice penale, quali risultano dagli articoli 5 e 7 della proposta di legge).

Con l'articolo 609-*sexies* (articolo 6 della proposta di legge) si prevede la non punibilità degli atti sessuali consensuali tra minori quando la differenza di età non supera i 4 anni.

Per quanto concerne il sequestro di persona al fine di commettere atti ses-

suali su non consenziente, si è ritenuto di individuare e definire una particolare figura di reato con conseguente elevazione del limite minimo e del limite massimo della pena detentiva che nella specie è rispettivamente di anni 6 e 15 (articolo 609-*octies*, quale risulta dall'articolo 8 della proposta di legge).

Per quanto riguarda la questione della procedibilità si è optato per la procedibilità d'ufficio (articolo 609-*decies*, quale risulta dall'articolo 10 della proposta di legge), tenuto conto della gravità dei reati e del loro recente incremento che fanno di questo un problema di dimensione sociale, di cui tutta la società, e quindi l'autorità dello Stato debbono farsi carico. Nel caso di violenza tra coniugi o conviventi si è prevista la querela di parte. Ciò perché l'esistenza di rapporti di convivenza e di rapporti giuridici consolidati sconsiglia una eccessiva automaticità dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Si è ritenuto così da un lato di dare il massimo di sostegno possibile all'azione di denuncia della parte lesa e dallo altro di consentire in maniera più incisiva e deterrente di perseguire i reati contro la libertà sessuale.

Tra le norme procedurali collocate per motivi di connessione nella stessa Sezione II-*bis*, nell'articolo 609-*undecies* (articolo 11 della proposta di legge) è sancito il rispetto della dignità personale della parte lesa quale limite dell'indagine conoscitiva sia del magistrato inquirente che

del magistrato giudicante nonché dell'intervento di eventuali periti.

Sempre in tema procedurale, i proponenti, intendendo determinare, attraverso le norme, una inversione nella valutazione sociale degli atti contro la libertà sessuale, peraltro già emergente nella parte più evoluta della popolazione, hanno privilegiato nel presente progetto il dibattito pubblico con sole due eccezioni: richiesta della parte lesa, ordinato svolgimento delle udienze.

L'articolo 578 del codice penale è stato poi sostituito (articolo 12 della proposta) per adeguarlo ai criteri che sottendono la visione globale della nuova Sezione II-*bis* introdotta dalla presente proposta di legge nel codice penale: il reato di infanticidio « per causa d'onore » viene sostituito e modificato dal reato di infanticidio « in stato di alterazione psichica ». Tale modifica, mentre da un lato punisce l'infanticidio alla stregua dell'omicidio introduce un criterio per la riduzione, in determinate circostanze, della pena edittale prevista per l'omicidio.

Con l'articolo 13 si modifica l'articolo 426 del codice di procedura penale al fine di assicurare un dibattimento in condizioni tali da non costituire una seconda violenza, questa volta di carattere morale, nei confronti della vittima.

Infine, l'articolo 14 abroga gli articoli del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice penale e l'articolo 564 del codice penale che vengono sostituiti dalle norme previste nella presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo la Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale è inserita la Sezione II-bis. — Dei delitti contro la libertà sessuale.

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque con violenza o minaccia commette su taluno o lo costringe o induce a commettere o a subire atti di natura sessuale è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-ter. — (*Violenza sessuale aggravata*). — La pena per il reato previsto dall'articolo 609-bis è della reclusione da cinque a dodici anni:

1) se il fatto è commesso, in concorso, da due o più persone;

2) se la persona offesa non ha compiuto gli anni 12;

3) se il fatto è commesso ai danni di un discendente, di un ascendente, di un fratello o di una sorella, di un parente collaterale entro il terzo grado, di un affine in linea retta, ovvero dal tutore o curatore in danno alla persona soggetta a tutela o curatela, o dal convivente del genitore in danno del discendente di questi;

4) se il fatto è commesso approfittando della propria autorità educatrice o di vigilanza, della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro, ovvero

delle proprie funzioni di cura o di assistenza;

5) se il fatto è commesso ai danni di persona malata di mente, ovvero non in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, preesistenti al reato ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Violenza sessuale presunta*). — È punito con la stessa pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, prescindendo dall'accertamento della violenza o della minaccia, compia atti di natura sessuale:

1) con persona la quale al momento del fatto è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

2) con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 12;

3) con persona che al momento del fatto non ha compiuto i 16 anni, qualora il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore, il fratello o la sorella maggiorenni;

4) con persona custodita dal reo, quale arrestata o detenuta, ovvero al medesimo affidata, in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente;

5) se il reo è pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di autorità su chi ha in custodia la persona offesa ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Età della persona offesa*). — Quando i delitti preveduti nella presente Sezione sono commessi in danno di un minore degli anni 12 il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — (*Atti sessuali consensuali tra minori*). — Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra minori, quando la differenza di età tra gli stessi non supera i 4 anni ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (*Pene accessorie ad altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti preveduti nella presente Sezione importa:

1) la perdita della potestà del genitore quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante dei delitti medesimi;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*octies*. — (*Sequestro di persona a fine di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di costringerlo al compimento degli atti previsti dal primo comma dell'articolo 609-*bis* è punito con la reclusione da 6 a 15 anni.

La pena è aumentata se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 609-*ter*.

Se il reo non consegue l'intento di commettere atti sessuali la pena è diminuita di un terzo ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*novies*. — (*Equiparazione dei rapporti di parentela*). — Ai delitti previsti nella presente Sezione si applicano le norme previste dall'articolo 540 ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*decies*. — (*Procedibilità*). — Per i delitti previsti nella presente Sezione si procede d'ufficio.

È tuttavia punibile a querela della persona offesa il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* quando tra le persone offese e il colpevole intercorre, nel momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*undecies*. — (*Indagini e accertamenti*). — Nei delitti previsti nella presente Sezione, oggetto specifico dell'accertamento è la mancanza del consenso della parte al rapporto sessuale.

Le indagini non possono riguardare la vita privata e sessuale della vittima, se non nei limiti strettamente necessari ai fini dell'accertamento della mancanza del consenso.

Gli interrogatori, le perizie e il dibattimento debbono comunque svolgersi nel rigoroso rispetto della dignità della persona e della sua sfera intima ».

ART. 12.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. — (*Infanticidio in stato di alterazione psichica*). — La donna che, trovandosi in uno stato di alterazione psichica conseguente al parto, cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, qualora tale stato psichico, pur non ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 89, ne riduca la capacità di intendere e di volere, è punita ai sensi dell'articolo 575 del codice penale, ma la pena è diminuita.

Non sono applicabili le aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 576 né le aggravanti di cui all'articolo 577 ».

ART. 13.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla Sezione II-*bis* del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che il presidente del tribunale disponga che l'intero dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse su richiesta della parte lesa o quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni tali da turbare la serenità del dibattimento medesimo ».

ART. 14.

Gli articoli del Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale e l'articolo 564 del codice penale sono abrogati.